



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 settembre 2008 (09.09)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2006/0136 (COD)**

---

---

**12553/08  
ADD 1**

**CODEC 1040  
AGRILEG 143  
ENV 507**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (**prima lettura**)  
- Adozione (**pc+d**)  
a) della posizione comune  
b) della motivazione del Consiglio  
- Dichiarazioni

---

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

"La Commissione riconosce che la procedura che prevede la possibilità di approvare una sostanza attiva per un periodo massimo di cinque anni, anche se tale sostanza non soddisfa i pertinenti criteri, è una deroga alla procedura standard per l'approvazione delle sostanze attive. Sottolinea tuttavia che tale deroga si applicherebbe soltanto su presentazione di una prova documentata del fatto che non esistono altri mezzi per controllare un grave pericolo fitosanitario. L'approvazione sarà decisa mediante procedura di comitato, il che significa che tutti gli Stati membri saranno chiamati a partecipare alla valutazione, non solo del dossier sulla sostanza attiva, ma anche della documentazione a prova del fatto che non esistono alternative. L'approvazione che può essere richiesta sarà soggetta a condizioni severe, comprese misure di attenuazione dei rischi, che farebbero parte della decisione di approvazione e sarebbero intese a ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente."

## DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione si rammarica della soppressione dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato dalla base giuridica della proposta. Uno degli obiettivi principali della proposta è quello di raggiungere un livello elevato di protezione della salute umana ed animale e di proteggere l'ambiente.

Per consentire l'avanzamento del processo legislativo in vista della tempestiva adozione della proposta di regolamento, la Commissione accetta la posizione comune del Consiglio in quanto la sostanza del compromesso raggiunto è conforme, nel complesso, agli obiettivi della proposta.

Qualora il Parlamento europeo dovesse reintrodurre in seconda lettura l'articolo 152 fra le basi giuridiche della proposta, la Commissione si riserva il diritto di accettare il pertinente emendamento."

## DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

### **Sistema zonale e riconoscimento reciproco**

"La procedura di autorizzazione dei prodotti e il mutuo riconoscimento in associazione con il proposto sistema a tre zone non sono appropriati. Contrario al principio della sussidiarietà, l'attuale testo non offre la certezza del diritto necessaria e sufficiente per poter tenere conto, nel procedimento, delle caratteristiche locali. Ciò è in contrasto con l'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e c), della proposta. La diversità di condizioni meteorologiche, varietà, gamme di organismi nocivi e malattie, pratiche agricole e dosi di pesticidi è tale, in special modo nella zona B (centro), che questo sistema non permetterà di elaborare programmi di gestione sicura ed efficiente che applichino i quantitativi minimi necessari di prodotti chimici per l'agricoltura.

### **Criteri di approvazione delle sostanze attive**

Quanto ai criteri di approvazione delle sostanze attive, occorre procedere ad ulteriori valutazioni dal momento che dagli studi d'impatto disponibili emergono sensibili differenze e si traggono conclusioni discordanti. A giudizio dell'Ungheria l'applicazione dei nuovi criteri proposti provocherebbe una riduzione del numero di prodotti fitosanitari disponibili sul mercato, aumentando in tal modo il rischio di parassiti e resistenze, ingenti perdite di raccolto e incremento dei costi di produzione. L'UE sarebbe conseguentemente costretta ad aumentare le importazioni da paesi terzi in cui non possono essere garantiti gli standard UE.

Per attenuare i potenziali effetti nocivi sulla produzione di colture agricole mantenendo al tempo stesso un livello elevato di tutela della salute umana, sarebbe più appropriato applicare, al momento di fissare i criteri di approvazione delle sostanze attive, un approccio fondato sui rischi.

Il cambiamento climatico e il libero scambio hanno accelerato la comparsa e l'introduzione di organismi nocivi che causano gravi danni di ordine economico. È pertanto ampiamente giustificato mantenere un livello sufficiente di protezione fitosanitaria .

L'Ungheria riconosce l'importanza di un sistema di autorizzazione e di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari armonizzato e ben equilibrato, nonché la costante necessità di rafforzare le norme in materia di salute dei consumatori. L'Ungheria apprezza enormemente gli sforzi profusi dalla presidenza slovena per condurre questa proposta ad un accordo politico, che sono sfociati nell'elaborazione di una posizione comune del Consiglio. L'Ungheria, pur condividendo gli obiettivi generali della proposta, non può tuttavia appoggiare alcuni dei mezzi proposti per conseguire tali obiettivi e pertanto si astiene."

#### **DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA**

Sotto il profilo generale, l'Irlanda considera il regolamento progressista, equilibrato e ben strutturato e appoggia la maggior parte delle sue disposizioni. Tuttavia, rileviamo che alcuni importanti aspetti destano preoccupazione.

1. L'Irlanda teme in particolare che applicando "criteri di esclusione basati sul rischio", quale fondamento del processo decisionale in materia di approvazione, si ignori il principio scientifico della valutazione del rischio e ritiene che si sia mancata un'occasione per sancire nel regolamento il principio della valutazione del rischio.
2. L'Irlanda conviene che si debba controllare adeguatamente l'impiego, nei prodotti fitosanitari, di sostanze soggette ai criteri di approvazione di cui al punto 3.6. dell'allegato II. Osserviamo che alcune sostanze, che possono non ottemperare ai criteri di approvazione di cui al punto 3.6. dell'allegato II del presente regolamento, sono cruciali per proteggere le colture in Irlanda e che il loro ritiro potrebbe arrecare ingenti danni di ordine agronomico ed economico senza assicurare una riduzione significativa dell'esposizione degli operatori, astanti, consumatori o dell'ambiente a questi tipi di sostanze.

3. L'Irlanda teme che il ritiro di sostanze che non ottemperano ai criteri di approvazione limiti la gamma di sostanze chimiche disponibili per evitare il graduale aumento della resistenza, con significativi effetti deleteri sulla protezione delle colture, e possa aumentare l'esposizione degli esseri umani e degli animali alle micotossine. L'Irlanda osserva inoltre che la dichiarazione della Commissione sull'articolo 4, paragrafo 7, riportata nel documento 10835/1/08, sottolinea che la deroga si applica soltanto ai fini del controllo di "un grave pericolo fitosanitario" e che non è previsto alcun controllo in relazione ad un grave pericolo per la salute pubblica, quale l'esposizione alle micotossine.
4. L'Irlanda è preoccupata per l'assenza di una valutazione d'impatto dettagliata e aggiornata sugli effetti che il testo attuale avrà sulla competitività e la sostenibilità dell'agricoltura europea.

Pur favorevole alla maggior parte delle disposizioni del progetto di regolamento e considerando che i succitati timori potrebbero trovar risposta nel corso della seconda lettura del Parlamento, l'Irlanda non è in grado di sostenere la proposta.

### **DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO**

Il Regno Unito è favorevole a un quadro su base scientifica che riduca ulteriormente i rischi per la salute umana e l'ambiente sostenendo nel contempo la produzione di colture e il controllo degli organismi nocivi, erbe infestanti e malattie economiche. Il Regno Unito si congratula con la presidenza slovena per il diligente lavoro svolto, che instaura un ragionevole equilibrio tra queste priorità sotto molteplici aspetti, basandosi sui lavori delle presidenze precedenti. Il Regno Unito si compiace in particolare dei progressi in materia di autorizzazione zonale, che, riteniamo, consentono di raggiungere concretamente l'obiettivo di una maggiore armonizzazione.

Il Regno Unito conviene che l'impiego nei prodotti fitosanitari di sostanze aventi proprietà che alterano il sistema endocrino e possono avere un effetto nocivo sugli esseri umani richiede un controllo appropriato. Il Regno Unito rileva tuttavia che i consumatori sono esposti alle suddette sostanze attraverso varie fonti, tra cui i medicinali e gli alimenti quali la carne e i legumi.

Alcune sostanze che possono non soddisfare i criteri di approvazione proposti nell'allegato II del regolamento sono essenziali per la protezione delle colture nel Regno Unito e riteniamo che lo siano anche in altre parti dell'Unione europea. Il Regno Unito apprezza gli sforzi prodigati dalla Presidenza slovena affinché il testo di compromesso rispecchi tali preoccupazioni ma continua ad essere allarmato per il fatto che non sia stata messa a disposizione una valutazione corretta dell'impatto potenziale di queste proposte sull'agricoltura dell'Unione europea o dei vantaggi per i

consumatori. Il Regno Unito ha continuamente sottolineato l'importanza della comprensione dell'impatto di tali misure prima di potersi impegnare a sottoscrivere questo regolamento ed ha proceduto ad una valutazione in tal senso per il proprio territorio. Se non ci sarà una valutazione per tutta l'UE, quest'ultima rischia di adottare misure che avrebbero effetti nocivi significativi per la protezione delle colture senza apportare vantaggi apprezzabili per la salute dei consumatori. Per tale ragione il Regno Unito si rammarica di non potere appoggiare la proposta nella fase attuale.

---